CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

ORIGINALE

ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Sociali
N. 110 DEL 11/04/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 5O DEL TUEL. ADOZIONE MISURE SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 03 MAGGIO 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell' 11 Marzo 2020";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 Marzo 2020";

CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 Aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 Aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020 che ha prorogato fino al 03 Maggio le misure urgenti di contenimento del contagio allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 3- 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia aventi ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 12/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia aventi ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 13 del 01/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 03/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 15 dell'08/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO l'art. 4, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 -Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE:
-l'Ordinanza Commissariale n. 80 del 06/03/2020 con la quale si sospendevano, fino al 03 Aprile 2020, tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura e svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, compresi il mercato settimanale del venerdì e il mercatino del contadino del mercoledì;
-l'Ordinanza Commissariale n. 83 del 09/03/2020 con la quale si ordinava:
a) a tutti i cittadini che hanno fatto o faranno ingresso nel Comune di Termini Imerese, con decorrenza dalla data del 9 Marzo 2020 e fino al 3 Aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al citato DPCM 8 marzo 2020 e di cui alle ordinanze contingibili e urgenti n. 3 e 4 del 8/3/2020 del Presidente della Regione;
b) la sospensione dell'accesso al pubblico agli Uffici Comunali fino al 3 Aprile 2020 e in particolare:
- il Museo Civico, la Biblioteca Comunale e l'Asilo Nido Comunale sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020, fermo rimanendo l'utilizzo del personale ivi impiegato presso altre sedi comunali per mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale.
- La sede istituzionale di Piazza Duomo è chiusa al pubblico fino al 3 Aprile 2020. Sarà consentito l'accesso esclusivamente all'Ufficio del Protocollo comunale, attraverso l'ingresso secondario di Via Pietro Ruzzolone, con limitazioni e modalità specificamente orientate a garantire un flusso controllato di utenti all'interno.
- Saranno, infine, valutati esclusivamente i casi di necessità e urgenza per l'accesso al pubblico, nelle sole giornate di mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e venerdì mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il Servizio Sociale e presso i Servizi Demografici, previo appuntamento, attraverso i numeri telefonici che verranno pubblicati nella home page del sito istituzionale;
3) l'Ordinanza Commissariale n. 93 del 14/03/2020 con la quale si sospendevano, dal 16 Marzo al 03 Aprile 2020 della sosta a pagamento (c.d. strisce blu) nel territorio comunale;
4) l'Ordinanza Commissariale n. 98 del 16/03/2020 con la quale si disponeva la sanificazione e disinfezione del territorio comunale da attuarsi a mezzo ditta specializzata nonché la chiusura fino al 03 Aprile 2020 della villa Aguglia e di Villa Palmeri;

5) l'Ordinanza Commissariale n. 102 del 20/03/2020 con la quale si stabilivano delle limitazioni orarie all'apertura delle attività di commercio al dettaglio e di vendita di prodotti alimentari;
6) l'Ordinanza Commissariale n. 106 del 23/03/2020, integrata e modificata dall'Ordinanza Commissariale n. 107 del 24/03/2020 con la quale si stabilivano, fino al 03 Aprile 2020, anche delle limitazioni orarie all'apertura delle attività produttive in essa dettagliatamente contemplate;
7) l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 03/04/2020 con la quale si stabilivano, fino al 13 Aprile 2020, anche delle limitazioni orarie all'apertura delle attività produttive in essa dettagliatamente contemplate;

TENUTO CONTO:
- della situazione emergenziale venutasi a creare correlata alla diffusione del contagio da COVID-19 cosiddetto Coronavirus sull'intero territorio nazionale e regionale;
- che i provvedimenti sopra richiamati sono tutti orientati nella direzione di limitare nella misura più ampia possibile lo spostamento delle persone con l'eccezione delle sole situazioni collegate alle attività lavorative, alla necessità ovvero all'emergenza;
- che lo scopo di tali misure è precipuamente quello di evitare situazioni di affollamento o assembramento che possano favorire la diffusione del contagio;
- che i medesimi provvedimenti per il medesimo scopo hanno inoltre disposto una generale e diffusa limitazione delle attività commerciali ed in particolar modo quelle legate alla ristorazione;

CONSIDERATO CHE:
- a tutela della salute pubblica è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche nel comune di Termini Imerese, per evitare il rischio di assembramenti di persone che potrebbero risultare incontrollati, ed evitare quindi l'ulteriore diffondersi del Covid-19 nel territorio comunale;
- vi è pertanto una oggettiva difficoltà nella gestione di simili fenomeni e tali circostanze, in parte, pregiudicano l'efficacia delle misure di contenimento sopra richiamate;
- sussiste il divieto di adozione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza solo se prevedono misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento;

RITENUTO PERTANTO opportuno adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e di assembramento;

VISTO l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, che recita ….. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare

situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 che all'art .117 (Interventi d'urgenza), sancisce "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali..";

VISTO l'art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

adottare nel territorio comunale dalla data del 14 Aprile 2020 e fino al 03 Maggio 2020 le seguenti limitazioni e/ o divieti:
1) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute** e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza e verso luoghi di villeggiatura;

2) **divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico** e di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore. E' consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio;

3)che **sono sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito, come sotto indicate:
-Ipermercati;

-Supermercati;
-Discount di alimentari;
-Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
-Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
-Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
-Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
-Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
-Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
-Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
-Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
-Farmacie;
-Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
-Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
-Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
-Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
-Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
-Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
-Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
-Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
-Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
-Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
-Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
-Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
-Commercio al dettaglio di libri;
-Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;

4) **<u>disporre la chiusura alle ore 14.00</u>** nei giorni feriali degli esercizi commerciali qui di seguito specificati:
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- Commercio al dettaglio di libri;
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;

5)**la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali**, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 di cui alla presente ordinanza;

6)**disporre la chiusura alle ore 14.00 nei giorni feriali** delle attività produttive commerciali qui di seguito specificate:
- Manutenzione e riparazione di autoveicoli (codice ateco: 45.2);
- Commercio di parti e accessori di autoveicoli (codice ateco 45.3);
- per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori (codice ateco: 45.4);
-Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale (codice ateco: 70);
-Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (codice ateco: 71);
-Ricerca scientifica e sviluppo (codice ateco: 72);
-Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari (codice ateco: 95.12.01);
-Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni (codice ateco: 95.12.09);
-Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice ateco: 95.22.01).
Per i servizi veterinari (codice Ateco 75) è consentito il servizio di ambulanza veterinaria e comunque gli interventi legati a situazioni di particolare urgenza.
Per i servizi di vigilanza privata (codice ateco 80.1) è preclusa l'attività di consulenza in materia di sicurezza industriale, delle famiglie e dei servizi pubblici in connessione con il servizio di vigilanza;

7)**che restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie** garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

8)che gli esercizi commerciali, la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in

modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti:
a) all'uso costante di mascherina;
b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
Agli esercizi commerciali si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 del DPCM del 10 Aprile 2020;

9) la **sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)** con esclusione delle seguenti attività:
-Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
-attività delle lavanderie industriali;
-altre lavanderie, tintorie;
-servizi di pompe funebri e attività connesse

10) la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

11) la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

12) la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

13) la sospensione dell'attività commerciale ambulante non diretta alla vendita di soli generi alimentari. E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni;

14) la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base

contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione, con esclusione della domenica e dei giorni festivi, con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

15)la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;

16) prorogare le disposizioni contenute nelle Ordinanze Commissariali n. 80 del 06/03/2020; n. 83 del 09/03/2020; n. 93 del 14/03/2020 e n. 98 del 16/03/2020;

REVOCA

dalla data di efficacia del presente provvedimento le disposizioni contenute nelle Ordinanze Commissariali n. 102 del 20/03/2020, n. 106 del 23/03/2020, integrata e modificata dall'Ordinanza Commissariale n. 107 del 24/03/2020 e n. 109 del 03/04/2020 incompatibili con le disposizioni del presente provvedimento;

AVVERTE

-che salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presenza ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima;
- che nei casi di inosservanza dei divieti di cui ai punti 10), 11) e 12) del presente provvedimento nonché delle limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; di altre attività d'impresa o professionali e di lavoro autonomo nonché svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;
-che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tuttora vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa, con negligenza, imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all'art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale;

INFORMA

CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

Che del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla residenza Municipale, 11 Aprile 2020

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Salvatore Comparetto

Il Commissario Straordinario
lo presti antonio / ArubaPEC S.p.A.